TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 605

Formazione iniziale degli allievi ufficiali dei corpi sanitari

La formazione degli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dei corpi sanitari delle Forze armate e' attribuita alle rispettive accademie militari.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	III — Formazione
Capo	I — Corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali
Sezione	II — Corsi delle accademie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-605-formazione-iniziale-degli-allievi-ufficiali-dei-corpi-sanitari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it